

COMUNE DI MILANO

DIREZIONE

CIG

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER NELL'AMBITO
DEL PROGETTO "NATALE A MILANO 2024" DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025**

TRA

il **Comune di Milano** – Direzione – Area - Codice Fiscale n. 01199250158, rappresentato dal Direttore della Direzione/Area,, domiciliato per effetto della sua carica, in Milano – Via – che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. n. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. n. 71, comma I, punto D dello Statuto del Comune di Milano, esclusa, quindi qualsiasi sua personale responsabilità

E

la Società (di seguito indicata come Sponsor), con sede legale in, Via – P.IVA/CF – che sottoscrive il presente contratto per il tramite del sig. nella sua qualità di e Legale Rappresentante della società

PREMESSO CHE

- con Deliberazione n. 803 del 4 luglio 2024 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo di specifiche azioni di partenariato pubblico-privato: ricerca e individuazione di sponsorizzazioni, collaborazioni, concessione di patrocini e contributi, nell'ambito del progetto "Natale a Milano 2024", durante le festività natalizie 2024-2025;
- in data è stato pubblicato l'Avviso Pubblico, approvato con Determina Dirigenziale n. ... del....., volto all'individuazione di sponsor tecnici nell'ambito del progetto "Natale a Milano 2024" durante le festività natalizie 2024-2025;

- con Determinazione Dirigenziale n. del la Società è risultata aggiudicataria della sponsorizzazione tecnica del progetto
- è stata prestata garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, per, in misura di € n emessa da il a garanzia dell'esecuzione del contratto.

Le parti, dandosi reciprocamente atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Oggetto

Costituisce oggetto della presente sponsorizzazione tecnica, intercorrente tra il Comune di Milano e lo Sponsor per la realizzazione di (oggetto/luogo/periodo).

Articolo 2) Durata del contratto

Il presente contratto decorrerà dal momento della sua sottoscrizione sino alla data di ultimazione delle operazioni di disallestimento, da effettuarsi entro il 31 gennaio 2025.

Articolo 3) Obblighi a carico dello Sponsor

Lo Sponsor è l'unico obbligato nei confronti del Comune di Milano per gli impegni di cui al presente contratto con assunzione, per tutta la sua durata, di ogni responsabilità in merito all'esecuzione delle prestazioni, obbligandosi a mantenere indenne il Comune di Milano da qualsiasi pretesa di terzi.

Lo Sponsor si impegna a realizzare la proposta allegata, parte integrante al presente contratto, il cui controvalore è stimato in € IVA esclusa.

In particolare, lo sponsor si impegna a:

- a) progettare, realizzare, installare, mantenere e rimuovere le installazioni proposte (alberi e/o luminarie) e gli eventuali manufatti posizionati su suolo pubblico, direttamente o attraverso soggetti operatori dagli sponsor stessi individuati senza oneri a carico dell'Amministrazione. Il periodo di attuazione del progetto è dal al
- b) esporre i segni distintivi (logo brand, ragione sociale) degli sponsor in modo conforme rispetto a quanto previsto nella proposta di sponsorizzazione approvata dal Comune di Milano;
- c) garantire una opportuna sorveglianza delle installazioni, nonché assicurare uscite di pronto intervento in caso di necessità;
- d) concordare la tipologia di piante con l'Area Verde del Comune di Milano, nell'ipotesi che la sponsorizzazione preveda la donazione di alberi all'Amministrazione comunale;
- e) rispettare l'art. 14 lett. i) del vigente Regolamento d'Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato, che vieta di "appendere agli alberi, agli arbusti e alle attrezzature del verde oggetti di qualsiasi genere, comprese strutture ludiche e cartelli segnaletici, salvo aver ottenuto autorizzazione specifica dagli uffici competenti con le modalità da rispettare per preservare l'incolumità dei soggetti arborei e arbustivi interessati";
- f) presentare ed attuare un piano di comunicazione concordato con l'Amministrazione comunale;
- g) rispettare e versare la TARIG ove prevista e in conformità al vigente Regolamento e versare quanto previsto per la diffusione di messaggi pubblicitari e gli oneri fiscali connessi alle esposizioni pubblicitarie autorizzate dal Comune di Milano in conformità al regolamento stesso;
- h) versare il Canone unico patrimoniale per l'eventuale manufatto destinato alla promozione/vendita dei prodotti dello sponsor;
- i) stipulare idonea assicurazione RC (responsabilità civile) ai sensi del successivo art. 7;
- j) presentare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del progetto;

- k) procedere all'acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie rilasciate dagli organi competenti (occupazione di suolo pubblico, pubblicità, Sovrintendenza, servizi AMSA, certificato di conformità impianti, A2A, ecc.);
- l) sostenere tutti i costi e oneri inerenti alla realizzazione alla installazione delle iniziative proposte, compreso il costo per l'allacciamento, la fornitura e il consumo dell'energia elettrica e quelli conseguenti alla sponsorizzazione;

L'Amministrazione Comunale è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell'evento sponsorizzato.

Articolo 3-bis) Obblighi a carico dello Sponsor relativamente all'installazione di luminarie (NB. solo per contratti relativi agli Ambiti 2 e 3, in caso di installazione di luminarie)

Qualora la sponsorizzazione sia relativa all'installazione di luminarie, lo Sponsor si impegna a

- a) non utilizzare gli impianti di illuminazione pubblica e semaforici (pali, paline, pali a sbraccio...);
- b) non utilizzare l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici;
- c) non causare la limitazione dell'emissione del flusso luminoso dei corpi illuminanti e delle lanterne semaforiche;
- d) non causare la limitazione della possibilità di eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica e sugli impianti semaforici;
- e) per ciò che concerne i ganci a muro,
 - non posare le luminarie al di sotto dei corpi illuminanti o in qualsiasi altra posizione che renda difficile raggiungere gli elementi dell'impianto di illuminazione pubblica al personale preposto alla manutenzione;
 - non posare le luminarie in maniera tale da creare ombreggiamenti sul manto stradale determinando quindi interferenze con il flusso emesso dagli apparecchi;

- in presenza di linee tranviarie, a posizionare funi di sostegno con appositi isolatori in materiale ceramico al fine di evitare che contatti indesiderati con la linea di trazione possano portare in tensione la fune a sostegno;
- prima della posa e a seguito della rimozione delle luminarie, condurre opportune verifiche al fine di garantire che ciascuno dei ganci oggetto di carico sia in grado di reggere il tiro applicato.

Articolo 3-ter) Obblighi dello Sponsor relativamente alla realizzazione della Volta luminosa in Galleria Vittorio Emanuele II (NB. solo per il contratto relativo all' Ambito 4)

Qualora la sponsorizzazione sia relativa alla realizzazione della Volta luminosa in Galleria Vittorio Emanuele II, lo Sponsor si impegna a:

- installare luminarie composte da luci led in grado di ricoprire l'intera superficie della Volta dell'Ottagono;
- fornire e noleggiare strutture reticolari ottagonali e catene di collegamento necessarie per il sostegno dell'allestimento luminoso;
- cantierizzare per il montaggio e lo smontaggio della struttura, con relativo sollevamento tramite attrezzi a motore;
- realizzare un impianto elettrico generale, l'allacciamento dell'installazione alla rete elettrica e l'accensione della stessa nel periodo definito;
- trasportare il materiale necessario;
- realizzare un piano di sicurezza;
- Acquisire le necessarie certificazioni e autorizzazioni, comprese quelle che dovranno essere rilasciate dai competenti Uffici Comunali;
- eseguire collaudi.

Articolo 4) Esecuzione prestazioni/lavori/forniture e personale impiegato

Ove non provveda direttamente all'esecuzione di prestazioni/lavori/forniture, lo sponsor procede all'intervento affidando al prestatore/esecutore/fornitore indicato in sede di offerta. È facoltà dello sponsor, prima o durante l'esecuzione dell'appalto, procedere alla sostituzione del prestatore/esecutore/fornitore con altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso, previa comunicazione al Comune.

Lo Sponsor si impegna ad adottare, nell'esecuzione del presente contratto, tutte le cautele, misure e provvedimenti necessari a garantire condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni, anche nei confronti di eventuali terzi collaboratori o soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa/progetto. Il personale impiegato e/o gli incaricati dovranno essere specializzati in relazione alle prestazioni da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente o incaricato dovrà essere regolato dai vigenti contratti di lavoro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, ivi compresi quelli disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili, l'esercizio delle attività professionali nonché dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto di lavoro o collaborazione o rapporto contrattuale in generale con soggetti terzi.

Il ruolo di committente nei confronti dei suddetti professionisti viene assunto esclusivamente dallo Sponsor, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale per quanto attiene al pagamento dei corrispettivi professionali ed eventuali inadempienze nei confronti del personale dipendente.

In ogni caso i professionisti, nominativamente indicati, saranno personalmente responsabili, in solido con lo Sponsor, nei confronti dell'Amministrazione comunale per i vizi delle opere realizzate ai sensi del Codice civile, laddove rispettivamente riconducibili alla fase di progettazione e/o messa in opera/realizzazione.

Lo sponsor è obbligato a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le norme del Codice di comportamento approvato dal Comune di Milano e vigente di tempo in tempo nel periodo di esecuzione del contratto medesimo. Il Codice è reperibile sul sito web del Comune alla Sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - atti generali –

Articolo 5) Obblighi dell'Amministrazione

Lo Sponsee, garantisce, in linea generale e tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione:

- a) un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio marchio/logo/ragione sociale, secondo modalità e in spazi concordati con l'Amministrazione in misura adeguata al valore economico della proposta, fermo restando che l'esposizione dello stesso non deve avere carattere di prevalenza nell'ambito della complessiva realizzazione della installazione;
- b) la possibilità di esporre il logo anche sulle cesate dei cantieri di allestimento delle installazioni. In tal caso sulla cesata un terzo dello spazio sarà riservato alle campagne istituzionali del Comune, un terzo alle campagne di YesMilano e un terzo allo sponsor;
- c) la visibilità/citazione del marchio/logo/ragione sociale nelle campagne di comunicazione connesse al progetto (conferenze stampa, manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie sui giornali e nelle trasmissioni radio, sulle pagine web);
- d) esposizione del marchio degli sponsor esclusivamente all'inizio ed alla fine della via /asse commerciale illuminata, nei progetti di realizzazione delle luminarie;
- e) la possibilità di inserire nel progetto di realizzazione delle luminarie di ulteriori elementi finalizzati al ritorno di immagine (quali, a titolo esemplificativo, totem, schermi led di limitate dimensioni, ecc.), la cui possibile installazione sarà valutata, caso per caso dall'Amministrazione;
- f) la possibilità, previo assenso dell'Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione legate all'iniziativa;

- g) la possibilità di allestire spazi promozionali/temporary shop, in aree da concordarsi con l'Amministrazione, secondo modalità e condizioni definite nei singoli procedimenti;
- h) la possibilità di organizzare eventi su suolo pubblico in spazi limitrofi alla area assegnata, previa acquisizione delle autorizzazioni/concessioni necessarie, aventi carattere culturale, sociale, aggregativo;
- i) l'esenzione dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni relative ad iniziative/eventi derivanti da sponsorizzazioni tecniche, ai sensi dell'art. 31 lett.j punto 2) del vigente Regolamento modificato, in ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 05 dicembre 2023; l'esenzione è da applicarsi anche al periodo di tempo necessario all'allestimento e al disallestimento delle strutture/installazioni previste;
- j) con riferimento alle sole occupazioni di suolo pubblico dei manufatti destinati alla promozione/vendita dei prodotti dello sponsor, l'individuazione del coefficiente 0,50 per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale. I Dirigenti competenti adotteranno tutti gli atti necessari e conseguenti all'adozione del presente provvedimento, compresa, ove ricorreranno i presupposti di cui all'art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 33/2013, la pubblicazione dei nominativi dei beneficiari dei contributi in discorso, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.33/2013;
- k) visibilità delle iniziative all'interno della campagna di comunicazione ideata e realizzata dall'Amministrazione per il Natale a Milano 2024.

Articolo 6) Obblighi Fiscali

Il valore della sponsorizzazione è pari a €, oltre IVA% dovuta ai sensi di legge, pari ad €, per un totale di €

Lo Sponsor si impegna ad emettere fattura elettronica entro e non oltre il

A sua volta il Comune di Milano provvederà ad emettere fattura di pari importo, a titolo di sponsorizzazione tecnica a favore dello Sponsor.

Trattandosi di una operazione permutativa non è soggetta al meccanismo dello split payment così come previsto dalla circolare n. 27/E del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate.

La fattura dovrà essere inviata in formato elettronico come previsto dal D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. Con il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e i relativi allegati, reperibili sul sito di FatturaPA, sono state definite le modalità di formazione, emissione e trasmissione della fattura elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

La fattura dovrà essere intestata a: Comune di Milano – – Cod Fisc /P.I. Dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in valore in Euro e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi: i riferimenti del contratto, il codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto; il numero di CIG; il codice di esigibilità IVA "I" per Iva ad esigibilità immediata; eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge; codice IPA; tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB - ABI - IBAN - ecc.).

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 7) Assicurazione

È obbligo dello Sponsor stipulare, con esclusivo riferimento alla sponsorizzazione relativa al presente contratto, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile), che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone (compreso il personale dell'Amministrazione) e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico anche nel caso di realizzazione del temporary shop dovrà avere un massimale pari a €

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, lo Sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, direttamente o tramite soggetti terzi esecutori, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le prestazioni svolte per conto dell'Amministrazione Comunale.

Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'assicurazione dovrà coprire anche danni causati dalle imprese che collaborano con lo Sponsor, e dovrà avere decorrenza dalla data prevista per l'inizio degli interventi con durata sino alla naturale scadenza del presente contratto.

Articolo 8) Responsabilità

Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e dell'Amministrazione Comunale per i danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali.

Durante l'esecuzione del servizio lo Sponsor è responsabile per danni derivanti a terzi dell'operato del personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo da parte dell'Azienda rappresentata e

contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti della stessa Amministrazione da terzi danneggiati.

Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Milano.

Art. 9) Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, lo Sponsor ha prestato la cauzione di € _____ mediante fideiussione bancaria /assicurativa n. _____ rilasciata il _____ da _____ depositata in atti del Comune di Milano.

La cauzione definitiva dovrà prevedere rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; escussione a semplice richiesta scritta dal Comune e pagamento entro 15 giorni; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, primo e secondo comma, del Codice civile; svincolo esclusivamente dietro espressa liberatoria rilasciata per iscritto all'Azienda o restituzione dell'originale della garanzia. La garanzia dovrà essere ricostituita al suo valore iniziale ad ogni eventuale suo utilizzo.

Articolo 10) Controlli

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio in oggetto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, nonché la piena osservanza di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale potrà:

- utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate in relazione alla specificità delle prestazioni;

- effettuare sopralluoghi, ispezioni e accessi a qualsiasi area/mezzo relativi alle attività svolte dallo sponsor;
- effettuare controlli sul personale impiegato.

Articolo 11) Verifica dei costi esposti dall'operatore

In relazione al valore dichiarato della sponsorizzazione, l'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sui costi esposti dall'operatore in fase di esecuzione del contratto. L'operatore, in quest'ultimo caso, dovrà consegnare al Comune un report che documenti le risorse economiche impiegate per l'iniziativa.

Nell'ipotesi in cui, a seguito delle predette verifiche, i costi rendicontati dovessero risultare inferiori ai costi indicati in sede di proposta, l'Amministrazione si riserva di adottare tutte le necessarie misure nei confronti dell'operatore tra cui l'escussione della garanzia di regolare esecuzione del contratto.

Articolo 12) Cessione del contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

Nei casi di ristrutturazione societaria, che comportino atti di trasformazione, fusione e scissione relative allo Sponsor si applicano le norme di riferimento del Codice civile.

Articolo 13) Penali

Per ogni inadempimento agli obblighi contrattuali l'Amministrazione potrà applicare, previa contestazione scritta via PEC e concessione di un termine minimo di 3 giorni per le controdeduzioni, una penale giornaliera da un minimo di € _____ sino ad un massimo del 10% del valore del contratto.

L'importo della penale terrà conto della gravità dell'inadempimento e delle sue conseguenze economiche e del potenziale danno di immagine all'Amministrazione e alla Città di Milano, nonché del comportamento recidivo e di quello di ravvedimento operoso.

Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

È salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, nonché di tutte le eventuali azioni in tema di risoluzione in danno del contratto. Le somme relative alle penali comminate saranno prelevate dalla cauzione costituita e di cui al precedente articolo 9).

Articolo 14) Risoluzione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere ipso jure ex art. 1456 Codice civile il presente contratto, mediante comunicazione via PEC e senza necessità di costituzione in mora da parte dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

- a) grave errore o negligenza nella prestazione/fornitura/messa in opera/esecuzione;
- b) grave inadempienza contrattuale giudicata dall'Amministrazione lesiva dell'immagine dell'Amministrazione comunale e della coerenza con le policy della Città o che abbia arrecato grave danno a terzi;
- c) cessione, anche parziale del contratto;
- d) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza (D.lgs. n. 81/2008);
- e) violazione delle disposizioni nelle transizioni finanziarie che hanno consentito la piena tracciabilità, come previsto dall'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136;
- f) accertata mancanza o sopravvenuta carenza dei requisiti dichiarati dallo Sponsor, con particolare riferimento ai requisiti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023;
- g) nel caso in cui pervenga comunicazione antimafia interdittiva;

- h) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti di interesse tra l'attività istituzionale dell'Amministrazione e quella dello Sponsor. In questo caso il rapporto si intende risolto, fatti salvi: 1) l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia dell'interesse pubblico; 2) i diritti maturati dalle parti al momento della risoluzione;
- i) qualora situazioni/cause eccezionali non consentano allo sponsor l'assolvimento dei propri impegni.

Fuori dai casi sopra previsti, è sempre salva la facoltà del Comune di Milano di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere nel termine di gg 5, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile.

La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Comune.

Articolo 15) Recesso

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico non conoscibili al momento della stipula dello stesso.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere qualora per ragioni di pubblico interesse/utilità sia necessario avviare interventi tali da modificare la destinazione d'uso delle aree oggetto del presente contratto e non preventivabili al momento della stipula. La comunicazione sarà trasmessa via PEC con preavviso di almeno 10 giorni.

In tal caso, spetterà allo Sponsor un indennizzo corrispondente alla somma del valore delle prestazioni già eseguite, detratto il corrispondente valore di sfruttamento pubblicitario goduto sino a quel momento, calcolato in base alla modalità di cui alla deliberazione di G.C. n. 658/2020.

Lo sponsor ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione via PEC, con preavviso di almeno 5 giorni dalla data di effettivo recesso, qualora per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento,

giustificando e comprovando la propria impossibilità con motivazioni che lo sollevino da responsabilità proprie. Nulla è dovuto allo Sponsor per indennizzo o rimborso spese a nessun titolo e ragione.

Lo Sponsor prima della comunicazione di inizio attività, potrà recedere dal presente contratto con comunicazione da trasmettere all'Amministrazione comunale tramite posta elettronica certificata PEC. In tale ipotesi nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà allo Sponsor, anche con riferimento alle spese di progettazione nel frattempo sostenute, mancato utile di impresa o quant'altro. In tal caso il Comune incamererà la cauzione prevista.

Articolo 16) Clausola risolutiva espressa

In data è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di antimafia della Società, in qualità di In attesa dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorsi in termini di cui all'art. 92 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011, in considerazione delle scadenze proprie delle festività natalizie, si procede alla stipula del presente contratto in termini di urgenza, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 sotto condizione risolutiva (art. 1456 c.c.) qualora pervenga comunicazione antimafia interdittiva.

Articolo 17) Trattamento dei dati personali

Ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR n. 679/2016, D.Lgs 196/2003 e s.m.i. i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano. I dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari) sono trattati dal Comune di Milano nell'ambito dell'esecuzione del proprio compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio dei propri pubblici poteri, per l'espletamento del procedimento e delle attività, connesse e strumentali, alla gestione del presente contratto. Lo

Sponsor prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.comune.milano.it> – sezione “Amministrazione trasparente”.

Articolo 18) Controversie

Eventuali controversie, relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via amichevole.

Nel caso in cui si riscontrasse l'impossibilità di comporre la controversia, il Foro competente è quello di Milano.

Articolo 19) Disposizioni generali

La sottoscrizione del presente contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della normativa vigente e dei Regolamenti applicabili alla materia oggetto del presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi e Regolamenti Vigenti.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite ed in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Articolo 20) Registrazione

Il presente contratto, composto da n. ... pagine, è redatto in due originali sarà registrato solo in caso d'uso.

Tutte le spese imposte e tasse inerenti la stipulazione e all'eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dello Sponsor.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Milano, li.....

Per il COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE

f.to digitalmente

Per lo SPONSOR

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

f.to digitalmente

Imposta di bollo assolta con marche da bollo identificativo:

n. del

n. del

n. del